

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 12 del 5 agosto 2011

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

PUBBLICAZIONE PROSSIMI COMUNICATI UFFICIALI

I prossimi Comunicati Ufficiali saranno pubblicati come segue:

- **Comunicato Ufficiale n. 13 del 6 agosto p.v.** (la cui pubblicazione sarà resa nota anche a mezzo stampa), che sarà consultabile sul **Sito Internet di questo C.R.**

Sull'indicato Comunicato Ufficiale n. 13 saranno pubblicate le delibere del Consiglio Direttivo, relative a:

- **ammissioni e riammissioni ai Campionati Regionali di Promozione e Calcio a Cinque – Serie C2 2011/2012;**
- **organici dei Campionati Regionali 2011/2012 di Eccellenza, Promozione, Calcio a Cinque – Serie C1 e Calcio a Cinque – Serie C2.**

- **Comunicato Ufficiale n. 14 dell'8 agosto p.v.**, relativo agli elenchi dei **calciatori svincolati ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F.**

- **Comunicato Ufficiale n. 15 del 10 agosto p.v.** (la cui pubblicazione sarà resa nota anche a mezzo stampa), che sarà consultabile sul **Sito Internet di questo C.R.**

Sull'indicato Comunicato Ufficiale n. 15 saranno pubblicate, **oltre ad alcune delibere del Giudice Sportivo Territoriale**, le delibere del Consiglio Direttivo, relative a:

- **gironi e calendari della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 (alla quale parteciperanno tutte società di Eccellenza e Promozione);**
- **Regolamento della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012, sia in ordine alla fase regionale, sia in ordine a quella nazionale;**
- **gironi e calendari della fase regionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2011/2012 (alla quale parteciperanno tutte le 60 – sessanta – società di Calcio a 5 Serie C1 e Serie C2);**
- **Regolamento della Coppa Italia di Calcio a 5 2011/2012, sia in ordine alla fase regionale, sia in ordine a quella nazionale.**

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano le seguenti **Circolari** della L.N.D.:

- **n. 11 del 28 luglio u.s., della L.N.D., relativa alla Circolare 6 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. in ordine alle disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria cosiddetta Manovra economica 2011 (D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111);**
- **n. 12 del 29 luglio u.s., della L.N.D., relativa all'iscrizione al REA – Repertorio delle notizie Economiche Amministrative;**
- **n. 13 del 1° agosto u.s., della L.N.D., relativa alla Copertura della polizza RCT/O, stipulata fra la L.N.D. e la INASSITALIA – Polizza 330/00073975;**
- **n. 14 del 3 agosto u.s., della L.N.D., relativa alla nota del C.O.N.I. n. 185/11 del 2.8.2011, in ordine a provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva.**

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PROCEDURE DI INFORMATIZZAZIONE DATI SOCIETÀ ON-LINE

CONSEGNA DELLE PASSWORD PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI

Dalla corrente stagione sportiva 2011/2012 (con decorrenza dal 1° luglio 2011), nel C.R. Campania le iscrizioni ai Campionati di ECCELLENZA (fino al 22 luglio 2011) e PROMOZIONE (fino al 29 luglio 2011), nell'ambito della L.N.D., sono consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, "on line", come dalla guida operativa scaricabile sul Sito Internet di questo C.R.

La decorrenza per le iscrizioni on-line delle società degli altri Campionati diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2012, ovvero dalla stagione sportiva 2012/2013.

Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l'inserimento di una password (**che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Presidente della società interessata**), che consentirà l'ingresso della società medesima nelle **pagine**, non soltanto di suo diretto interesse, ma anche di fruizione finalizzata alla formalizzazione delle rispettive iscrizioni e degli altri, indicati adempimenti "on line".

LE PASSWORD DI ACCESSO ALLA PROCEDURA ON-LINE SARANNO CONSEGNATE (esclusivamente al Presidente della società interessata) PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DI COMPETENZA TERRITORALE.

Invero, con identica decorrenza dal 1° luglio 2011, è consentita e possibile soltanto "on-line" anche la compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche.

Indispensabilmente preliminare, rispetto all'attivazione delle indicate procedure "on line", è la formale comunicazione (anche a mezzo fax, purché con firma del Presidente pro-tempore e con il timbro sociale), a questo C.R. Campania, dell'indirizzo ufficiale di posta elettronica (**e-mail**) di ogni singola società / associazione sportiva dilettantistica.

Sull'argomento, come peraltro pubblicato anche su questo Comunicato Ufficiale, **il C.R. Campania ha attivato**, presso la propria sede e presso quelle delle Delegazioni Provinciali alcune **riunioni informative sulle modalità e le procedure operative.**

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	15 SETTEMBRE 2011	€ 4.300,00
SECONDA CATEGORIA	22 SETTEMBRE 2011	€ 3.200,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	22 SETTEMBRE 2011	€ 1.400,00

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2011/2012

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO (*)
PROMOZIONE	29 LUGLIO 2011	€ 6.500,00 (**)
PRIMA CATEGORIA	15 SETTEMBRE 2011	€ 4.300,00
SECONDA CATEGORIA	22 SETTEMBRE 2011	€ 3.200,00
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011	€ 1.350,00
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.350,00
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.950,00
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.750,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011	€ 1.350,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.750,00
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.750,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C	GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE D	GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 3.850,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2011	€ 2.400,00

CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.750,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.800,00

(*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(**) comprensivo dell'importo relativo al Campionato Regionale Juniores.

Sul medesimo C.U. n. 1 è stato pubblicato il dettaglio relativo agli importi delle singole iscrizioni.

Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare, entro il 15 dicembre 2011, a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2011/2012:

ECCELLENZA	10 – 11 SETTEMBRE 2011
PROMOZIONE	10 – 11 SETTEMBRE 2011
PRIMA CATEGORIA	8 – 9 OTTOBRE 2011
SECONDA CATEGORIA	22 – 23 OTTOBRE 2011
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	5 – 6 NOVEMBRE 2011
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	5 – 6 NOVEMBRE 2011
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011
TERZA CATEGORIA	5 – 6 NOVEMBRE 2011
JUNIORES PROVINCIALE	10 – 11 – 12 SETTEMBRE 2011
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	3 – 4 SETTEMBRE 2011
CALCIO FEMMINILE	5 – 6 NOVEMBRE 2011
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	1 – 2 OTTOBRE 2011
CALCIO A 5 SERIE C1	10 SETTEMBRE 2011
CALCIO A 5 SERIE C2	8 OTTOBRE 2011
CALCIO A 5 SERIE D	5 – 6 – 7 NOVEMBRE 2011
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex “A”)	(*)
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex “B”)	(*)
CALCIO A 5 JUNIORES	16 – 17 OTTOBRE 2011
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	3 SETTEMBRE 2011
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D”	9 NOVEMBRE 2011
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	(*)
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	(*)
ATTIVITÀ AMATORI	(*)
COPPA CAMPANIA AMATORI	(*)

(*) Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, Calcio a Cinque Femminile A e B, Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, dell'Attività Amatori e della Coppa Campania Amatori saranno rese note sui successivi Comunicati Ufficiali di questo C.R.

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Anche per il 2011/2012, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), in una con gli oneri economici ad esso direttamente e/o indirettamente connessi, di cui all'estratto conto della Segreteria Federale di chiusura anno sportivo, inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato il non più rinviabile aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2011/2012. Il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società, in conformità agli addebiti, preventivamente eseguiti ed incassati dalla L.N.D.), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 16 luglio 2011 – ore 12.00).

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ **CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE** **E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI** **CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI** **(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)**

Come già preannunciato fin dalla scorsa stagione sportiva (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009 e C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010, entrambi pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.: il richiamato C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010 ed il C.U. n. 74 del 25 febbraio 2010), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2011/2012**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2011/2012 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale Eccellenza

1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992

1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992

Promozione

1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2012/2013, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1993, uno del 1994*** ed uno del 1995).**

******* Ai fini della prescrizione in argomento per le società di Eccellenza, per la stagione sportiva 2012/2013, previa la richiamata autorizzazione della L.N.D.:**

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1994 in poi, cosiddetto “fidelizzato”, a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (tesserato entro il 30 settembre 2011);

- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1994.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2011/2012 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1993 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve)**, è consentita la partecipazione di **TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1992 in poi**.

In ordine all'attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai **calciatori "giovani"**, ha disposto, per la stagione sportiva 2011/2012, che **alle società partecipanti ai Campionati Regionali di CALCIO A CINQUE SERIE C1 e di CALCIO A CINQUE SERIE C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1990 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata.**

Negli altri Campionati 2011/2012, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2011/2012 **DISPONIBILITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO OMOLOGATO** **E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

A seguito della modifica dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le società aventi titolo a partecipare ai Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., dovranno presentare la domanda d'iscrizione ai Campionati medesimi, corredata dalla documentazione elencata di seguito:

a) **attestato di disponibilità di un impianto di giuoco omologato (*)**, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto dell'art. 19 delle N.O.I.F. (***Gli articoli: 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 19 delle N.O.I.F. sono riportati a stralcio***)

Alla disponibilità dell'impianto sportivo deve, altresì, essere allegata la **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;

b) **inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati**;

c) **versamento delle seguenti somme (pubblicate sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2010), dovute a titolo di oneri finanziari**:

1. **tassa associativa alla L.N.D.**;

2. **diritti di iscrizione ai campionati di competenza**;

3. **assicurazione tesserati**;

4. **acconto spese organizzative**

I documenti innanzi indicati costruiscono le condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati.

La documentazione deve, altresì, essere corredata da:

d) **modello di censimento dei dirigenti della società;**

f) **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società;**

g) **"foglio notizie" (modello A);**

h) **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale.

(*) nell'ipotesi che l'omologazione dell'impianto sportivo sia di data antecedente di oltre due anni (ovvero, precedente il 1° luglio 2009), utilizzare l'apposito "Modello A" per la richiesta di nuova omologazione (pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 4 del 7 luglio u.s. di questo C.R.).

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. (N.O.I.F.) – ART. 19

IMPIANTO SPORTIVO

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2. L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi.

... omissis ...

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ART. 27

I CAMPI DI GIUOCO

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

... omissis ...

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:

a) Terreni di giuoco

- **Campionati di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60 x 100.**

- **Campionati di 1ª e 2ª categoria – Campionato Reg. Juniores "Under 18":** misure minime **mt. 50 x 100**. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores "Under 18" è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- **Campionati di 3ª categoria, 3ª categoria – "Under 21", Juniores Provinciale "Under 18", 3ª categoria- "Under 18" e Attività Amatori: misure minime mt. 45 x 90.** È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – "Under 21", Juniores – "Under 18", di 3ª categoria – "Under 18" ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

... omissis ...

Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.), deve risultare una distanza minima, che la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, per i campi di nuova costruzione e per i terreni di giuoco in erba artificiale, in mt. 2,50.

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2011/2012 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 5 agosto 2011

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**



Roma,

28 luglio 2011

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

669/CT/MC/sc

LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 27 luglio 2011.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma 27 luglio 2011
prot. n. 11.142

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente per oggetto “ D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n.111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, - cd. Manovra economica 2011 - con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

27 luglio 2011

prot. n. 11.142

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2011

Oggetto: D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria “ – cd. Manovra economica 2011 -

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, la legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione del D.L. 6 luglio 2011, n., 98.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono interessare i destinatari della presente Circolare.

Art. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie)

Con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 16, D.Lgs. n. 446/97, sono state stabilite nuove aliquote IRAP nei confronti delle banche e degli altri enti finanziari, delle imprese di assicurazione nonché delle società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Queste le nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 111/2011), fermo restando il potere delle Regioni di modificare le aliquote stesse (ad es., in molte regioni, quali Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, le aliquote sono del 5,57% per le banche e del 6,82% per le imprese di assicurazione):

- aliquota del 4,20% nei confronti di società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- aliquota del 4,65% nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari;
- aliquota del 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.

ART. 23, comma 8 (ritenuta sui lavori agevolabili)

È stata stabilita, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la riduzione dal 10 al 4% delle ritenute a titolo di acconto operate dalle banche e poste sugli accreditamenti di

bonifici disposti dai contribuenti, in relazione alle spese per beneficiare di deduzioni e detrazioni (bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico).

ART. 23, comma 9 (riporto delle perdite)

E' stata modificata, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la normativa contenuta nell'art. 84 del TUIR, commi 1 e 2, sull'utilizzo delle perdite conseguite dalle imprese assoggettate all'IRES.

Le perdite conseguite nei singoli periodi d'imposta potranno essere così utilizzate::

- Perdite conseguite nei primi tre esercizi d'imposta: riporto illimitato ed utilizzo nel limite del reddito imponibile;
- Perdite conseguite dal quarto periodo d'imposta in poi: le perdite diventano illimitatamente riportabili, ma l'utilizzo delle stesse non può eccedere l'80% del reddito.

Circa la decorrenza della disposizione, è da ritenere che per le perdite maturate fino al 2010 si applicano le vecchie regole che, invece, dovrebbero essere applicabili alle perdite maturate nel 2011.

Art. 23, commi 17-20 (nuove regole per la definizione ed i pagamenti rateali)

E' cancellato l'obbligo di prestare, in caso di definizioni superiori a 50.000 euro, effettuate a partire dal 7 luglio u.s., una garanzia mediante fideiussione: E', però, prevista una sanzione del 60% in caso di mancato pagamento di una sola rata successiva alla prima.

ART. 23, commi 22 e 23 (partite IVA inattive)

E' prevista la revoca d'ufficio delle Partite IVA che risultano inattive da più di tre anni. Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 15-quinquies all'art. 35, DPR n. 633/72, la revoca d'ufficio della Partita IVA viene effettuata qualora, per 3 anni consecutivi, il soggetto interessato:

- non abbia esercitato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- ovvero
- non abbia presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.

E' stata introdotta la possibilità, per chi non ha tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, di sanare la violazione versando, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione ridotta ad € 129, sempre che la violazione non sia già stata contestata dall'Amministrazione Finanziaria.

ART. 23, comma 28 (studi di settore)

Sono state introdotte, a far tempo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, misure volte a razionalizzare gli studi di settore.

In particolare::

- gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre “del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore”; eventuali integrazioni devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo “del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”;
- sono stati inasprite le conseguenze legate all'omessa presentazione (o all'infedeltà) del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro (non è più possibile applicare quella minima di 258 euro);
- potrà essere effettuato accertamento induttivo anche nelle ipotesi in cui vi sia l'omessa o infedele indicazione dei dati, così come in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. In tali casi la procedura di accertamento induttivo è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato uno scostamento significativo del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (conseguente alla corretta applicazione degli studi di settore), superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato;
- nei casi di omessa presentazione del modello degli studi di settore, la sanzione (minima e massima) è aumentata del 50%.

ART. 23, commi 29 e 30 (irrogazione delle sanzioni)

- Qualora l'ufficio ricalcoli, ritenendo corrette le osservazioni del contribuente entro i 60 giorni previsti per l'impugnazione dell'atto, le sanzioni, queste potranno essere ridotte ad 1/3 del loro importo.

Tali disposizioni si applicano agli atti notificati dopo il 6 luglio 2011 nonché a quelli notificati prima di tale data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

E' stata prorogata al 1° ottobre 2011 la decorrenza della disposizione che prevede l'esecutività dell'avviso di accertamento. Ciò, anche a seguito della disposizione recata dall'art. 7, comma 2, punto n), punto 3) della L. n. 106 del 12 luglio 2011, che ha convertito il D.L. n. 70 del 13 maggio, che ha sospeso per 180 giorni l'esecuzione forzata dei nuovi accertamenti.

A tale riguardo, va rilevato che gli accertamenti emessi dalla predetta data del 1° ottobre p.v., purchè relativi a periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno immediatamente esecutivi; in mancanza di pagamento, decorsi i termini per la proposizione del ricorso, la riscossione delle somme è affidata agli agenti della riscossione. In presenza di ricorso si deve provvedere al pagamento del 30% della maggiore imposta accertata, altrimenti la somma verrà iscritta a ruolo. Decorsi 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso e in mancanza del pagamento, l'importo viene inviato all'agente della riscossione per l'esecuzione forzata che, però, è sospesa per 180 giorni dalla data in cui il carico è stato affidato agli agenti stessi. Il ricorrente può ottenere la sospensione giudiziale con istanza di sospensione della riscossione al giudice tributario il quale deve decidere entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza

ART. 23, comma 31 (sanzioni per ritardato versamento)

E' stata modificata l'attuale disposizione che sanziona i pagamenti effettuati in ritardo, estendendo a tutti i versamenti (in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione) la

disposizione che prevede la riduzione della sanzione in caso di “lieve ritardo” (fino a 15 giorni) dei versamenti.

Pertanto, in caso di ravvedimento la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposta, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La sanzione applicabile del 30%, che si riduce al 3% in caso di ravvedimento breve (ossia entro 30 giorni dall’omesso versamento), è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

ART. 23, comma 41 (spesometro)

In ordine all’obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ad € 3.000/3.600 al lordo di IVA, è stata prevista l’esclusione dalla comunicazione delle operazioni eseguite nei confronti di privati se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carta di credito, debito o prepagata.

L’obbligo di comunicazione risulta essere a carico degli operatori finanziari che hanno emesso la carta di pagamento.

ART. 23, comma 47 (ammortamento beni)

E’ previsto che, in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta 2013, verrà adottato un regolamento di delegificazione in materia di regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, ispirato a criteri di semplificazione. Il regolamento dovrà individuare le attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti e a quelle attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota di ammortamento unica.

Art. 27 (regime fiscale delle nuove iniziative dell’imprenditoria giovanile)

E’ introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio, per le cd. “nuove iniziative”, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, che ricalca gli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all’art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, alle **persone fisiche** che avviano una nuova attività d’impresa, arte o professione o l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, è applicabile l’attuale regime dei minimi.

Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

L'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale **sono sostituite da un'imposta del 5%.**

La disposizione è applicabile a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio dell’arte o professione);

- in caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell'anno precedente non siano superiori a 30.000 euro;

ART. 39, commi 9-11 (mini-liti, accordo preventivo, reclamo, mediazione)

Per gli accertamenti emessi dal 1° aprile 2012 dall'Agenzia delle entrate di valore fino a 20.000 euro, viene stabilito che dovrà essere presentato, da chi intende proporre ricorso, **preventivo reclamo** contenente una proposta di mediazione. Il reclamo va prodotto alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l'atto.

Le Direzioni provvedono, attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, ad analizzare il reclamo.

La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso avverso l'atto contestato.

Sia il contribuente che l'Agenzia delle entrate possono effettuare una proposta di mediazione della controversia. Decorso 90 giorni, il reclamo, se non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione, produce gli effetti del ricorso. I termini per la costituzione in giudizio del ricorrente scadono a 30 giorni dalla proposizione del ricorso. In caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso delle spese del procedimento sul reclamo di mediazione.

ART. 39, comma 12 (chiusura delle liti fiscali pendenti di importo non superiore a 20.000 euro)

Al fine di ridurre il numero delle liti pendenti, è prevista la possibilità di definizione delle liti pendenti alla data del 1 maggio 2011, per le quali l'ente impositore è l'Agenzia delle entrate, di importo non superiore a Euro 20.000.

E' da ritenere che la definizione è applicabile soltanto in presenza di ricorso notificato alla data del 1° maggio 2011 e che il limite di 20.000 euro va considerato sulla base del tributo accertato o contestato con esclusione di interessi e sanzioni. E' necessario attendere i chiarimenti dell'amministrazione per individuare se il limite è riferibile a ciascun tributo o all'ammontare complessivo di tutti i tributi risultanti dall'atto impositivo.

Questo il costo della definizione:

Valore della lite fino a Euro 2.000: 150 euro

Valore della lite superiore a 2.000 euro:

10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione;

50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione

30% del valore della lite se non vi è stata ancora alcuna pronuncia da parte dei giudici alla data di presentazione della domanda di definizione.

Gli importi vanno versati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione va presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, così come i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni ecc.

Le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate dall'Agenzia delle Entrate mediante specifici provvedimenti.

ART 40, commi 1 ter e quater (taglio delle agevolazioni)

I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014.

Il taglio riguarda una serie di agevolazioni fiscali quali, ad esempio, gli sgravi per il lavoro dipendente e per le pensioni, le detrazioni per i figli a carico, per le spese sanitarie e di istruzione, per le spese per gli asili nido, nonché quelle a favore degli studenti universitari).

Per i casi in cui la disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della norma con riferimento ai singoli regimi interessati.

La disposizione in commento non verrà applicata, qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali

29 luglio 2011

739/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 12

Oggetto: iscrizione al REA- Repertorio delle notizie Economiche Amministrative

Si ricorda alle associazioni sportive affiliate a questa Lega, che con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 è stato fissato in 30 euro l'importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011 dai soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le Camere di Commercio - che fino al 31 dicembre scorso non erano tenuti ad alcun versamento.

Si ricorda, ancora, che l'obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Trattasi, in particolare, tra l'altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur esercitando un'attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa.

I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l'iscrizione utilizzando l'apposito modello, scaricabile via internet, "Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente".

I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l'iscrizione, devono versare il diritto annuale di € 30, in unica soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era quello del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere all'istituto del "ravvedimento operoso".

Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione "contribuente" **va indicato il codice fiscale e non la partita IVA della associazione.**

Inoltre, va compilata, come segue, la sezione "ICI ed altri tributi locali":

- nel codice ente apporre la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato;
- nel codice tributo, indicare il codice 3850;
- nell'anno di riferimento, indicare l'anno 2011;
- nell'importo a debito, indicare l'importo di € 30,00

In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello F 24:

- nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all'1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 giugno 2011:
- nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 3,75% del tributo dovuto (€ 30) in quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 giugno) per il pagamento.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 1 agosto 2011

Protocollo: Segr./CT/MC/mde/826

Ai Comitati e alle Divisioni
della Lega Nazionale Dilettanti
LORO SEDI

CIRCOLARE n. 13

Oggetto: Copertura della polizza RCT/O, stipulata fra la L.N.D. e la INASSITALIA – Polizza 330/00073975

Pervengono a questa Lega, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono respinte dalle Amministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza indicata in oggetto non sarebbe idonea alla tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi.

A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT), stipulato dalla Lega Nazionale Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono assicurate con polizza 'Responsabilità Civile verso terzi (RCT)', che si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, **per danni involontariamente cagionati a terzi** in conseguenza di un fatto accidentale, con massimali che superano 5 milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati:

- i rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e **conduzione degli impianti**, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate;
- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sportivi;
- i rischi derivanti all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei.

Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedere accordare l'uso e/o la gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative.

Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
C.F.: 08272960587
info@postalnd.it - www.lnd.it



CARIGE ASSICURAZIONI

MONDO

molten
For the real game

Italgreen

UNICO
Green

LIMONTA

Quzzini

DOLCOMA
DOLOMIA

italgest

errea
ERRECA

Enel



Si ricorda, infine, che è sempre attivo il **servizio di consulenza** per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile **dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.**

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)

Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
C.F.: 08272960587
info@postalnd.it - www.lnd.it



CARIGE ASSICURAZIONI

MONDO

molten
For the real game

Italgreen

UNIECO
Green

LIMONTA

Quzzini

DOLCOMA
DOLOMIA

italgest

errea
Energie per il tuo business

Enel



Roma,

3 agosto 2011

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

865/CT/MC/sc

LORO SEDI

CIRCOLARE N°14

OGGETTO: provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del C.O.N.I., prot. n. 0000185/11, del 2 agosto 2011, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
C.F.: 08272960587
info@postalnd.it - www.lnd.it



CARIGE ASSICURAZIONI

MONDO

molten
For the real game

Italgreen

UNIECO
Green

LIMONTA

iGuzzini

DOLOMIÀ
DOLOMIÀ

italgest

errea
Forniture Tecniche Ufficiali

Enel



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 000185/11

Roma, 2 agosto 2011

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) *Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (cd. "Manovra economica").*
- B) *Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.*
- C) *Decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 191/2009".*
- D) *Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011 recante "Riassegnazione dei contributi statali, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, (Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalità di erogazione." Finanziamento realizzazione e ristrutturazione impianti sportivi.*

A) Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del Decreto - Legge 6 luglio 2010, n. 225, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (cd. "Manovra Fiscale").

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 del 16 luglio 2011 la legge indicata in oggetto, che ha convertito il decreto-legge n. 98/2011, comunemente detto "manovra economica", di cui si fornisce una prima sintetica informativa.

Il provvedimento consta di 41 articoli, divisi in due titoli (Titolo I: Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica nonché in materia di entrate; Titolo II: Disposizioni per lo sviluppo) e contiene disposizioni di carattere generale, riguardanti persone fisiche e giuridiche, amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, che abbracciano tutti i settori: dalla sanità all'istruzione, dalla previdenza alla materia tributaria, dalla riduzione dei costi della politica alle infrastrutture.

Per quanto riguarda le disposizioni che interessano direttamente il settore dello sport, di particolare rilevanza è l'art. 40, comma 1-ter), il quale prevede che "i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014".

Tale disposizione, che riguarda direttamente anche il mondo delle società e associazioni sportive dilettantistiche, per le numerose e rilevanti forme di agevolazioni fiscali vigenti in loro favore (di cui al prospetto allegato, in primo luogo il regime fiscale forfetario di cui alla legge n. 398/91), potrebbe peraltro non trovare applicazione qualora, come previsto dal successivo comma 1-quater, "entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale".

Tra le altre disposizioni, la cui entrata in vigore è prevista in tempi differenziati, si segnalano le seguenti:

- Auto blu (art. 2): la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 c.c.. Le auto in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
- Acquisto, vendita, manutenzione immobili pubblici (art. 12): a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
- Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego (art. 16): con uno o più regolamenti può essere disposta la proroga di un anno delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici non economici e per gli enti di cui al d.lgs. 165/01, nonché la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche

amministrazioni (si ricorda che a tal fine le vigenti norme fanno riferimento agli enti inseriti nell'elenco annuale dell'ISTAT). Viene inoltre previsto (a decorrere dal 6 luglio 2011) che il controllo sulle assenze di malattia è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

- Razionalizzazione della spesa sanitaria (art. 17): entra in vigore dal 6 luglio 2011 il ticket sanitario da 10 euro sulle visite specialistiche e le analisi mediche. Per evitarlo le regioni potranno usare fondi propri. A partire dal 2014 possono essere introdotti altri ticket su tutte le prestazioni sanitarie.
- Interventi in materia previdenziale (art. 18): a decorrere dal 1° agosto 2011 è stabilito un contributo di solidarietà del 5 per cento sulle pensioni fino a 90 mila euro e del 10 per cento oltre i 150 mila euro lordi annui. Dal 1° gennaio 2012 è previsto il blocco delle rivalutazioni dei trattamenti, pari al 90% per gli importi tra 1.400 e 2.800 euro e al 70% sui primi 1.400 euro degli importi superiori a 2.400 euro. Dal 1° gennaio 2020 scatterà il graduale innalzamento dell'età pensionabile delle donne del settore privato per arrivare a 65 anni nel 2032. Ulteriori slittamenti di 3 o 4 mesi sono, inoltre, previsti per ottenere la pensione di vecchiaia.
- Patto di stabilità interna (art. 20): cambiano i parametri di virtuosità per gli enti locali in base ai quali gli enti vengono raggruppati in quattro classi di merito.
- Conto di disponibilità (art. 22): le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'Economia la stima dei flussi di cassa giornalieri con le scadenze e le modalità previste con decreto ministeriale.
- Norme in materia di gioco (art. 24): viene attribuito ad Aams il potere di liquidare e controllare il pagamento delle imposte il cui mancato pagamento è ulteriormente sanzionato. E' previsto l'obbligo di comunicare i dati delle persone fisiche che detengono partecipazioni nelle concessioni, nonché l'obbligo di segnalare i dati dei giocatori che effettuano trasferimenti in denaro a favore di siti di giochi illegali. E' previsto inoltre un bando, entro il 30 novembre 2011, per l'attribuzione di mille concessioni della rete per la gestione telematica delle videolottery e delle newslot. Entro il 30 ottobre 2011 saranno avviate le procedure per l'attribuzione di fino a 7 mila concessioni per la raccolta di giochi su base ippica e sportiva tramite la rete fisica.
- Accantonamenti di bilancio (art. 40): gli accantonamenti delle somme indisponibili ai sensi della legge n. 220/2010, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono resi definitivi e conseguentemente destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Rientrano in tale previsione anche gli accantonamenti disposti a suo tempo riguardo al finanziamento statale del CONI.

B) Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 12 luglio 2011 il testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente "Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Si ritiene utile fornire una sintetica informativa su talune disposizioni di carattere fiscale contenute nei provvedimenti in oggetto, aventi rilievo generale e d'interesse, quindi, anche per il settore sportivo.

Art. 2 e art. 2-bis – Credito d'imposta per un nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo nel Mezzogiorno lavoratori definiti "svantaggiati" dalla Commissione europea, l'articolo riconosce, per ogni lavoratore assunto, un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione.

Il detto credito d'imposta è parametrato ai costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, ove riguardi lavoratori definiti dalla predetta Commissione europea "molto svantaggiati". Le disposizioni di attuazione di tale beneficio fiscale sono rimesse ad apposito decreto interministeriale.

L'erogazione di tale credito d'imposta è tuttavia subordinata all'adesione dell'Unione Europea, essendo finanziato anche con i Fondi strutturali europei.

Art. 3 – Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto. Dell'articolo possono considerarsi di un qualche interesse le disposizioni dei commi 7 e 8, con le quali si chiarisce che, ai fini del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per navigazione da diporto si intende "quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro" e viene disposta la riduzione degli adempimenti amministrativi per la realizzazione di porti e approdi turistici e per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.

Art. 7 – Semplificazione fiscale. L'articolo, con il comma 2, introduce modifiche alle norme tributarie vigenti, miranti alla semplificazione degli adempimenti. Di particolare rilievo appaiono le enunciazioni relative ai controlli in forma di accesso svolti nei confronti delle piccole e medie imprese da qualsiasi autorità amministrativa, che devono essere oggetto di programmazione e coordinamento tra i vari soggetti interessati.

In particolare la norma, rinviando ad apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare la disciplina delle modalità e termini di programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva e di coordinamento degli accessi delle Agenzie fiscali, Guardia di Finanza ed INPS, dispone che, negli accessi, la Guardia di Finanza deve operare, per quanto possibile, in borghese e che la durata del periodo di permanenza

dei verificatori presso le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi non può superare 15 giorni prorogabili di ulteriori 15 (lettere a), b), c) e d)).

Delle altre disposizioni dettate dal comma in rassegna, si ritiene utile citare:

- l'abolizione per i lavoratori dipendenti e pensionati dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per i familiari a carico, salvo il caso d'intervenute variazioni (lettere e) ed f));
- la facoltà riconosciuta ai contribuenti di integrare la propria dichiarazione dei redditi entro 120 giorni dalla sua presentazione, per mutare la richiesta di rimborso, originariamente formulata, in richiesta di compensazione (lett. i));
- la proroga, al primo giorno lavorativo successivo, degli adempimenti e versamenti, anche se solo telematici, disposti da norme dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, scadenti il sabato o in giorno festivo (lett. l));
- l'estensione dell'applicabilità del regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR n. 600/1973 per le società di persone, società ad esse equiparate e per le persone fisiche esercenti imprese commerciali, a 400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese (lett. m));
- la semplificazione apportata alle procedure di riscossione di cui all'art. 29 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per le somme dovute in base ad avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, in virtù della quale, a seguito di richiesta del contribuente, l'esecuzione forzata degli atti esentivi è sospesa di 180 giorni dall'affidamento in carico degli atti stessi agli agenti della riscossione (lett. n));
- l'esclusione dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA d'importo non inferiore a 3000 euro, di cui all'art. 21 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Sull'obbligo di comunicazione in argomento torna utile richiamare le disposizioni recate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, come modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, nonché i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 (lett. o));

- l'esclusione dall'obbligo di tenuta della scheda carburante di cui all'art. 1 del DPR n. 444/1997, per i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (lett. p));
- la deducibilità per le imprese in regime di contabilità semplificata dei costi d'importo fino a 1000 euro, concernenti contratti a corrispettivi periodici e di competenza di due periodi d'imposta, interamente nell'esercizio in cui è stato ricevuto il documento di spesa (lett. s));

- l'innalzamento a 10.000 euro del limite di valore dei beni d'impresa per i quali è dato attestare la distruzione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (lett. z));
- le modifiche apportate all'art. 6 del DPR n. 695/1996, che permettono di riepilogare in unico documento le fatture relative a beni e servizi acquistati nel mese, d'importo inferiore a 300 euro – incluse quelle emesse secondo il regime del reverse charge – ai fini dell'annotazione nel registro IVA di cui all'art. 25 del DPR n. 633/1972 (lett. aa));
- l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 32-ter del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, il quale, a decorrere dal 1° luglio 2011, unifica al giorno 16 del mese di scadenza i versamenti fiscali effettuati anche dai soggetti che utilizzano il modello F24EP, riconoscendo, altresì, tempestivo il versamento in scadenza il sabato o giorno festivo, se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono, tuttavia, invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 405/1990, per il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (lett. bb));

C) Decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011 recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 191/2009”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 129 del 6 giugno 2011, il decreto di cui all'oggetto che individua i criteri e le modalità per favorire la massima diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nonché i criteri per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

A tal fine, il suddetto decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei citati defibrillatori nonché la formazione degli operatori addetti.

Ciò premesso, le risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono ripartite per singola Regione e Provincia Autonoma, secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B del presente decreto.

La materiale erogazione degli importi di cui al comma 2 alla singola Regione è subordinata, per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2010, alla presentazione, da parte della singola Regione, del programma di cui in precedenza e alla sua positiva valutazione da parte del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005.

Per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2011, l'erogazione dei suddetti importi, alla presentazione, da parte della Regione medesima, di una relazione sulla prima attuazione del programma di cui in precedenza ed alla sua positiva valutazione

da parte dello stesso Comitato, per la rimanente quota del 40 per cento alla presentazione da parte della singola Regione, di una relazione finale sul completamento dell'attuazione del programma e alla sua valutazione positiva da parte del medesimo Comitato.

Le Province di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, a valere sulle proprie risorse finanziarie.

D) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011 recante "Riassegnazione dei contributi statali, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, (Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010. Individuazione degli enti beneficiari e delle relative modalità di erogazione." Finanziamento realizzazione e ristrutturazione impianti sportivi.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 5 marzo 2011 il decreto indicato in oggetto - ed allegato al presente appunto - con il quale si stabilisce la riassegnazione dei contributi statali, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010.

In particolare, in base all'articolo 1 del suddetto decreto, i contributi statali concessi per gli anni 2009 e 2010 con il D.M. 25 febbraio 2010 a valere sul Fondo di cui al citato 13, comma 3-quater, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010, sono riassegnati in favore degli enti e per gli interventi riportati nell'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), al fine di finanziare interventi per la tutela dell'ambiente e la promozione e lo sviluppo del territorio.

A tale proposito si rappresenta che, nell'ambito dell'elenco allegato al decreto in oggetto, è prevista l'assegnazione, in favore di beneficiari vari (associazioni sportive dilettantistiche, Comitato Organizzatore Campionati mondiali Hockey in Line 2011, comuni, istituti religiosi), di numerosi contributi finalizzati ad interventi di realizzazione di nuovi impianti sportivi nonché di ristrutturazione di impianti e strutture sportive esistenti.

Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante l'utilizzo delle disponibilità residuali del predetto Fondo, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte dei medesimi soggetti, delle prescritte attestazioni.

I soggetti di diritto pubblico, rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1, sono tenuti a compilare un'attestazione conforme all'allegato modello A; l'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di sua impossibilità, da un suo delegato e deve contenere la dichiarazione che il contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno entro il termine del 30 giugno 2011. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del contributo assegnato.

I soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1, sono tenuti a compilare un'attestazione conforme all'allegato modello B; l'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente o, in caso di sua impossibilità, da un suo delegato, e deve contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione nonché le modalità di accredito del contributo.

Le attestazioni di cui in precedenza devono essere trasmesse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) – Ufficio IX – via XX Settembre n.97 – 00187 Roma, con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 31 luglio 2011, a penna di decadenza del contributo assegnato. Al fine della verifica del termine indicato fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata A.R.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento dei suddetti modelli ed alla verifica delle relative regolarità, provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari della relativa quota di finanziamento, nei tempi e nella misura consentita dalle disponibilità di cassa effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti e di cui in precedenza, devono intendersi revocati.

Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, ai suddetti adempimenti, ed in relazione ai quali è stata disposta l'erogazione delle somme individuate nell'elenco allegato al presente decreto, devono inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziario, una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale deve essere fornita una sintetica rappresentazione, anche sotto il profilo economico – finanziario, degli interventi finanziati con il contributo statale, nonché evidenziato ogni elemento utile di conoscenza che consenta di verificare il corretto utilizzo di tali finanziamenti.

Gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nell'impossibilità, per qualunque motivo, di dare avvio alla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto entro 12 mesi dall'accreditamento del finanziamento statale, sono tenuti a versare al bilancio dello Stato i contributi ricevuti, essendo in ogni caso preclusa la possibilità di

impiegare tali disponibilità finanziarie per interventi diversi da quelli puntualmente indicati nel ripetuto allegato elenco 1.

Si rappresenta, da ultimo, che il presente decreto può essere consultato sul citato sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), dal quale possono essere scaricati anche i modelli di attestazione per l'eventuale utilizzazione da parte dei beneficiari dei contributi.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

ELENCO DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTI ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (RELATIVE ALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO)

31	Art. 15, comma, 1, lett. i-quinquies) e comma 2, TUIR.	Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive palestre piscine etc individuate con apposito decreto.
61	Art. 67, comma 1, lett. m) e Art. 69, comma 2, TUIR.	Tassazione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche.
114	Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR.	Detrazioni per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
166	Art. 148 TUIR.	Non commercialità dell'attività svolta dagli enti associativi – con varie limitazioni sia soggettive che oggettive, in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.
168	Legge n. 398/91.	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistica.
173	Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02.	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
175	Art. 7 del D.P.R. n. 601/1973.	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente da IRES.

182	Art. 25, commi 1-bis), e 2, della Legge n. 133/99.	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) I proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) I proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art. 143, comma 3, lett. a).
184	Art. 90, comma 11-bis, della Legge n. 289/02.	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti si considera occasionale, ai fini dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti (art. 7-octies, DL 7/2055) e dell'imposta sulla pubblicità (art. 1, comma 128, L. 266/2005).
185	Art. 90, comma 23, della Legge n. 289/02.	Possono essere riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.
194	Art. 143, comma 3, TUIR.	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; b) Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali.
408	Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/72.	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche.